

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4197):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) il 23 agosto 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 settembre 1999, con pareri delle commissioni 2ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1999; 5, 6 e 7 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 12, 13, 14, 19 e 20 ottobre 1999 e approvato il 21 ottobre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6483):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 ottobre 1999, con pareri delle commissioni II, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 10, 16, 24 e 30 novembre 1999; 1º, 2, 9, 10, 14, 15 e 16 dicembre 1999; 19, 24 e 25 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2000 (atto n. 6483/A - relatore on. Massa).

Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2000; 1º e 2 febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4197/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8, 9 e 10 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 15, 16 e 17 febbraio 2000 e approvato il 18 febbraio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può at-

tualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), è il seguente:

«5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni».

Nota all'art. 6:

— L'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è il seguente:

«2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

- a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
 - b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
 - c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;
- viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi».

Nota all'art. 10:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.

Nota all'art. 11:

— L'art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), è il seguente:

«Art. 13 (*Collegio regionale di garanzia elettorale*). - 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 13:

— Gli articoli 1 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sono i seguenti:

«Art. 1 (*Accesso ai mezzi di informazione*). - 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la competenza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.

5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle selezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate».

«Art. 8 (*Obblighi di comunicazione*). - 1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'art. 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti».

DECRETO 28 febbraio 2000

Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1995 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n. 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(92)02 del 22 ottobre 1992 relativa alle bande di frequenze da designare per l'introduzione coordinata di sistemi telematici per il trasporto su strada;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(95)03 del 1° dicembre 1995 relativa alle bande di frequenze da designare per l'introduzione del sistema DCS 1800;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(96)01 del 7 marzo 1996 relativa alle bande di frequenze armonizzate da designare per l'introduzione del sistema mobile terrestre numerico per i servizi di emergenza;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(96)03 del 7 marzo 1996 relativa alla banda di frequenze armonizzata da designare per l'introduzione di reti radio locali ad elevate prestazioni (HIPERLAN);

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(96)04 del 7 marzo 1996 relativa alle bande di frequenze da designare per l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)01 del 21 marzo 1997 relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di attribuzione delle frequenze;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)02 del 21 marzo 1997 relativa alle bande di frequenze di estensione da impiegare per il sistema paneuropeo numerico di comunicazioni GSM;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)03 del 30 giugno 1997 relativa all'impiego armonizzato di frequenze per i servizi di comunicazioni personali via satellite operanti nelle bande di frequenze 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)07 del 30 giugno 1997 relativa alle bande di frequenze da designare per l'introduzione del sistema universale di comunicazioni mobili (UMTS);

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)08 del 30 giugno 1997 relativa alla gestione del piano «Schiever» per il sistema di telecomunicazioni di terra per gli aeromobili;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(99)15 del 1° giugno 1999 relativa alla banda di frequenze armonizzata 40,5-43,5 GHz da designare per l'introduzione di sistemi senza filo multimediali, che includono i sistemi di distribuzione video punto-multipunto;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(99)17 del 1° giugno 1999 relativa ai canali per il sistema di sorveglianza e di identificazione automatica (AIS) nella banda VHF marittima;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-02 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra analogici e numerici operanti nella banda 12,75-13,25 GHz, adottata a Bonn nel 1994;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-03 relativa alla canalizzazione per sistemi fissi di terra numerici operanti nella banda 17,7-19,7 GHz, adottata a Bonn nel 1994;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-05 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra numerici operanti nella banda 10-10,68 GHz, adottata a Roma nel 1996;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-06 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra numerici operanti nella banda 10,7-11,7 GHz, adottata a Roma nel 1996;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-07 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra numerici operanti nelle bande 14,5-14,62 GHz e 15,23-15,35 GHz, adottata a Roma nel 1996;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-08 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra a bassa, media e grande capacità operanti nella banda 3600-4200 MHz, adottata a Pödebrady nel 1997 e modificata a Saariselkä nel 1998;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 12-10 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra numerici operanti nella banda 48,5-50,2 GHz, adottata a L'Aia nel 1998;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 14-01 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra analogici e numerici a grande capacità operanti nella banda 5925-6425 MHz, adottata a Bonn nel 1995;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 14-02 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra analogici a media e grande capacità e numerici a grande capacità operanti nella banda 6425-7125 MHz, adottata a Bonn nel 1995;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 62-01 relativa all'impiego della banda 135,7-137,8 kHz da parte del servizio di radioamatore, adottata a Mainz nel 1997;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 relativa all'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromsø nel 1997;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 12-01 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra analogici e numerici operanti nella banda 37-39,5 GHz, adottata ad Helsinki nel 1991;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 13-01 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra operanti nella banda 1-3 GHz, adottata a Montreux nel 1993;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 13-02 relativa alla canalizzazione armonizzata per sistemi fissi di terra operanti nella banda 22-29,5 GHz, adottata a Montreux nel 1993;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 22-03 relativa all'impiego provvisoriamente raccomandato della banda di frequenze 54,25-66 GHz per i sistemi di terra fissi e mobili, adottata ad Atene nel 1990;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 25-09 relativa alla designazione di frequenze nella banda dei 900 MHz per scopi ferroviari, adottata a Chester nel 1990 e modificata a Budapest nel 1995;

Riconosciuta la necessità di adeguare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate, in materia di attribuzione di bande di frequenze, in sede internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere il campo di frequenze del suddetto piano per tener conto degli sviluppi tecnologici nel campo delle radiocomunicazioni;

Riconosciuta l'opportunità di recepire decisioni e raccomandazioni emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con la finalità di conseguire una maggiore armonizzazione in campo europeo;

Visto il parere del Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DECRETA:

Art. 1.

1. È approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 400 Ghz di cui all'unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il predetto piano sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro: CARDINALE

DELIBERAZIONE 1° marzo 2000

Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) Tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) Viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) Tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) Tenuto conto che imminente l'indizione di *referendum* abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) Ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) Consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei co-

mizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può altresì programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di quelle rappresentate da un gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, nonché nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate, col medesimo simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni autocertificate rese dai candidati alla presidenza delle regioni, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo del consiglio regionale. Per il rinnovo dei consigli provinciali si applica il medesimo criterio.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera a), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del presidente della regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera b), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto, e per l'altra metà tra i candidati a presidente della regione o presidente della provincia o sindaco, e le coalizioni che li sostengono.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, le coalizioni aventi diritto alle trasmissioni nazionali individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve dichiarare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali dal candidato a presidente della regione, o a presidente della provincia, o a sindaco;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si

determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall'art. 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

Tribune a diffusione nazionale

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 1.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

Art. 9.

Tribune elettorali a diffusione regionale

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'art. 3, comma 8, riferite:

- a) alle elezioni regionali;
- b) alle elezioni provinciali;
- c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna regione il numero complessivo delle tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle tribune dedicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. Alle tribune prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Il tempo delle tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. L'eventuale ripartizione delle tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una, o più d'una, per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la RAI cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni riferite a tutte le tribune

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

DECRETO 22 marzo 2000

Organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Ministri»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Istituzione di un comitato di Ministri per la società dell'informazione» in data 5 maggio 1997;

Visto l'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il Forum permanente per le comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerata l'esigenza di provvedere in materia di organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni.

DECRETA:

Art. 1.

1. Il Forum permanente delle comunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è composto da 10 membri in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, da 10 esperti e da 10 operatori nel settore.

2. Il Forum permanente delle comunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed è presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato.

3. Il Forum è coordinato da un consiglio direttivo, composto da 5 membri scelti all'atto della costituzione dell'organo che determina gli indirizzi generali ed il programma di attività, analizza e dibatte le problematiche del settore, propone indagini, studi, ricerche ed elabora proposte di interventi al Ministro delle comunicazioni.

4. Il Forum permanente delle comunicazioni:

a) esprime pareri su testi normativi e su soluzioni tecniche relativi ai settori della multimedialità e delle nuove tecnologie delle comunicazioni;

b) individua le esigenze di sviluppo del settore delle comunicazioni da considerare in sede di predisposizione del documento di programmazione economico finanziaria e ne forma oggetto di proposte al Ministro delle comunicazioni;

c) formula proposte per l'adozione di iniziative, anche legislative, dirette all'ampliamento del mercato ed allo sviluppo della competitività delle industrie nazionali, garantendo nel contempo le esigenze dei consumatori;

d) individua la potenzialità, in termini economici, industriali ed occupazionali dei nuovi servizi, delle nuove tecnologie e dello sviluppo della multimedialità anche in relazione all'accesso e all'uso di internet;

e) effettua il monitoraggio degli effetti conseguenti allo sviluppo della multimedialità ed all'introduzione dei nuovi servizi sotto il profilo tecnologico, industriale e commerciale;

f) studia la definizione e il contenuto del servizio universale in relazione all'evoluzione delle nuove tecnologie e al grado di penetrazione dei nuovi servizi nella società tenendo in particolare considerazione le esigenze dei disabili e delle categorie economicamente più deboli;

g) studia il fenomeno della convergenza e dell'introduzione di nuovi servizi come supporto alla diffusione di valori socio culturali ed elabora proposte in materia di salvaguardia da contenuti eventualmente nocivi o illegali.

5. Il Ministro delle comunicazioni, anche su richiesta del segretario generale e dei dirigenti preposti alle direzioni generali, può affidare al Forum il compito di svolgere studi e ricerche su argomenti specifici attinenti al settore della multimedialità e delle nuove tecnologie delle comunicazioni.

6. L'organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Forum sono disciplinati con provvedimento del Ministro delle comunicazioni su conforme deliberazione, adottata a maggioranza assoluta, del collegio. Deve essere comunque assicurata la massima flessibilità della struttura anche al fine garantire la presenza, in relazione agli specifici argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Forum, degli operatori del settore, delle industrie, delle istituzioni universitarie e di ricerca, dei consumatori ed utenti, delle associazioni ed in genere delle parti sociali.

7. Al fine di monitorare gli sviluppi dei settori della multimedialità e delle nuove tecnologie in relazione alle attribuzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 4, possono essere istituiti gruppi di lavoro permanenti composti da membri del Forum.

8. Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi.

9. La partecipazione al Forum non dà diritto ad alcun compenso.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro: CARDINALE